



Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale

relativa all'ordinanza della SEFRI del 6 dicembre 2005 in materia di formazione e al piano di formazione del 6 dicembre 2005 (stato: 1° gennaio 2013)

per

**Addetta del pneumatico CFP / Addetto del pneumatico CFP
Reifenpraktikerin EBA / Reifenpraktiker EBA
Praticienne en pneumatiques AFP / Praticien en pneuma-
tiques AFP**

Professione n. 46320

Sottoposte per parere il 20 gennaio 2017
alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
per addetta / addetto del pneumatico

emanate dall'Associazione svizzera del pneumatico ASP il 28 febbraio 2017

Indice

1	Obiettivo e scopo	2
2	Basi legali	2
3	La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo	2
4	I campi di qualificazione in dettaglio.....	3
4.1	Campo di qualificazione «Lavoro pratico individuale»	3
4.2	Campo di qualificazione «Conoscenze professionali».....	4
4.3	Campo di qualificazione «Cultura generale»	4
5	Nota dei luoghi di formazione	5
6	Informazioni organizzative	5
6.1	Iscrizione all'esame	5
6.2	Superamento dell'esame.....	5
6.3	Comunicazione dei risultati d'esame.....	5
6.4	Impedimento a causa di malattia o infortunio.....	5
6.5	Ripetizione dell'esame	5
6.6	Procedura di ricorso / rimedi giuridici	5
6.7	Archiviazione	5
	Entrata in vigore	6
	Allegato: elenco dei formulari e moduli	7

1 Obiettivo e scopo

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale e i relativi allegati applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione e dal piano di formazione.

2 Basi legali

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in particolare gli articoli da 33 a 41;
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in particolare gli articoli da 30 a 35, l'articolo 39 e l'articolo 50;
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli da 6 a 14;
- ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per addetta / addetto del pneumatico con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 6 dicembre 2005. Per la procedura di qualificazione sono determinanti in particolare gli articoli da 16 a 20;
- piano di formazione relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base per addetta / addetto del pneumatico con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 6 dicembre 2005 (stato: 1° gennaio 2013). Per la procedura di qualificazione è determinante in particolare la parte [lettera];
- Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica¹.

3 La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo

La procedura di qualificazione accerta l'acquisizione, da parte del candidato o della persona in formazione, delle competenze operative necessarie per svolgere adeguatamente un'attività professionale.

Lo schema riassuntivo di cui sotto comprende: il tipo d'esame, la nota dei luoghi di formazione², le voci con le relative ponderazioni, le note determinanti (note che devono esprimere una valutazione sufficiente) e le disposizioni per l'arrotondamento delle note secondo l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione.

¹ Editore: Istituto universitario federale per la formazione professionale IUFFP in collaborazione con il Centro svizzero di servizio Formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO. Il manuale può essere scaricato dal sito www.ehb-schweiz.ch/it/formazionecontinua/peritedesame/Pagine/default.aspx

² Se si riferisce solo alla nota del campo di qualificazione «Conoscenze professionali» si parla di «nota relativa all'insegnamento professionale».

I formulari delle note delle procedure di qualificazione e i formulari per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale sono scaricabili dal sito <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx>.

4 I campi di qualificazione in dettaglio

4.1 Campo di qualificazione «Lavoro pratico individuale»

Nell'ambito del campo di qualificazione «Lavoro pratico individuale» il candidato o la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione.

I lavori pratici durano 4 ore e si svolgono presso una sede d'esame centralizzata. Sono esaminate le seguenti competenze operative con le ponderazioni menzionate.

Voce	Competenze operative	Ponderazione
1	Esecuzione di lavori di servizio fondamentali	25 %
2	Smontaggio e montaggio di ruote	25 %
3	Smontaggio e montaggio di pneumatici	25 %
4	Tecnica di riparazione	25 %

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale di esame. La valutazione dei criteri viene espressa mediante note o punti. Se sono utilizzati punti, per ogni voce il punteggio deve essere convertito in nota (nota intera o mezza nota)³.

Nella voce 1 (Lavori di servizio fondamentali) si devono affrontare compiti aziendali di carattere generale e svolgere lavori di servizio fondamentali tenendo conto delle prescrizioni di sicurezza sul veicolo.

Nella voce 2 (Smontaggio e montaggio di ruote) si devono eseguire smontaggi e montaggi di ruote tenendo conto delle relative prescrizioni e provvedimenti di sicurezza nel lavoro con ruote e pneumatici di automobili, furgoni e autocarri.

Nella voce 3 (Smontaggio e montaggio di pneumatici) si devono eseguire smontaggi e montaggi di pneumatici tenendo conto delle relative prescrizioni e provvedimenti di sicurezza nel lavoro con pneumatici e ruote di automobili, furgoni e autocarri.

Nella voce 4 (Tecnica di riparazione) si devono eseguire riparazioni di pneumatici e camere d'aria di automobili, furgoni e autocarri tenendo conto delle relative prescrizioni e provvedimenti di sicurezza. Ulteriori tematiche sono la valutazione di pneumatici e la misurazione dei danni.

Ausili: sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

³ La formula applicata per convertire i punti in note è riportata a pag. 27 del «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica» scaricabile dal sito www.ehb-schweiz.ch/it/formazionecontinua/peritedesame/Pagine/default.aspx.

4.2 Campo di qualificazione «Conoscenze professionali»

Nell'ambito del campo di qualificazione «Conoscenze professionali» si valuta se il candidato o la persona in formazione ha acquisito le competenze necessarie per svolgere l'attività professionale in modo corretto. L'esame si svolge presso le scuole professionali (esame scritto) e presso una sede d'esame centralizzata (esame orale) e dura 2 ore.

Sono esaminati le competenze operative sottoelencati, secondo le modalità indicate e con le seguenti ponderazioni:

Voce	Competenze operative	Tipo d'esame / durata		Ponderazione
		scritto	orale	
1	Competenze operative secondo lettera A del piano di formazione	100 min.		25 %
2	Competenze operative secondo lettera A del piano di formazione		20 min.	25 %

I criteri di valutazione dell'esame orale sono definiti nel verbale d'esame. La valutazione dei criteri viene espressa mediante punti. Se sono utilizzati punti, per ogni voce il punteggio deve essere convertito in nota (nota intera o mezza nota)⁴.

La nota del campo di qualificazione «Conoscenze professionali» è data dalla media, arrotondata al mezzo punto o al punto intero, dell'esame scritto e dell'esame orale. Questa media e la nota scolastica permettono di ottenere il risultato finale, dato dalla loro media arrotondata ad un decimale.

La nota scolastica rappresenta pertanto il 50 per cento della nota per il campo di qualificazione Conoscenze professionali.

Ausili: sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

4.3 Campo di qualificazione «Cultura generale»

Il campo di qualificazione «Cultura generale» è disciplinato dall'ordinanza della SFERI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).

⁴ La formula applicata per convertire i punti in note è riportata a pag. 27 del «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica» scaricabile dal sito www.ehb-schweiz.ch/it/formazionecontinua/peritedesame/Pagine/default.aspx.

5 Nota relativa all'insegnamento professionale

La nota relativa all'insegnamento professionale è disciplinata dall'ordinanza in materia di formazione. I formulari per il calcolo di questa nota sono scaricabili all'indirizzo <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1858.aspx>.

6 Informazioni organizzative

6.1 Iscrizione all'esame

L'iscrizione avviene tramite le autorità cantonali.

6.2 Superamento dell'esame

Le condizioni di superamento dell'esame sono stabilite dall'ordinanza in materia di formazione.

6.3 Comunicazione dei risultati d'esame

La comunicazione dei risultati d'esame avviene secondo le disposizioni cantonali.

6.4 Impedimento a causa di malattia o infortunio

La procedura in caso di impedimento alla partecipazione alla procedura di qualificazione a causa di malattia o infortunio è disciplinata dalle disposizioni cantonali.

6.5 Ripetizione dell'esame

Le disposizioni relative alle ripetizioni sono contenute nell'ordinanza sulla formazione.

6.6 Procedura di ricorso / rimedi giuridici

La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale.

6.7 Archiviazione

La conservazione degli atti relativi all'esame è disciplinata dal diritto cantonale. I prodotti realizzati nel quadro del lavoro pratico individuale sono di proprietà dell'azienda di tirocinio.

Entrata in vigore

La presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per addetta / addetto del pneumatico CFP entrano in vigore il 1° agosto 2017 e valgono fino alla loro revoca.

Berna, 28 febbraio 2017

Associazione Svizzera del pneumatico ASP

Il presidente

Il segretario

sig. Markus Fischer

sig. Sven Sievi

.....
Markus Fischer

.....
Sven Sievi

In occasione della sua seduta del 20 gennaio 2017, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità si è espressa in merito alle presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per addetta / addetto del pneumatico CFP.

Allegato: elenco dei formulari e moduli

Documenti	Fonte
Verbale d'esame «Conoscenze professionali» (orale)	ASP
Formulari delle note delle procedure di qualificazione per addetta / addetto del pneumatico	Modello SDBB CSFO http://qv.berufsbildung.ch
Formulari per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale	Modello SDBB CSFO http://qv.berufsbildung.ch